



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI)  
Tel: 0331587220 - Fax: 0331584028  
[miic85300x@istruzione.it](mailto:miic85300x@istruzione.it)  
[www.viadeiboschi.gov.it](http://www.viadeiboschi.gov.it)  
[miic85300x@pec.istruzione.it](mailto:miic85300x@pec.istruzione.it)

Circ. psgd024

Nerviano, 16.09.2019

All'attenzione  
dei genitori  
degli insegnanti  
degli alunni

Oggetto: consumazione del pasto domestico

Si porta a conoscenza delle parti interessate l'annosa situazione circa la consumazione dei pasti portati da casa.

La sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504 ha negato l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni:

1) il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie del progetto formativo e vi concorre con la socializzazione;

2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non viola il principio di gratuità dell'istruzione inferiore;

3) le famiglie, nell'accogliere il tempo "pieno" (scuola primaria) e il tempo "prolungato" (scuola secondaria di primo grado), accettano l'offerta formativa dell'Istituto, comprendente il servizio mensa.

Al contempo, la Cassazione ha sancito il diritto delle famiglie a partecipare al procedimento amministrativo, in due diversi passaggi e con due diverse declinazioni:

a) in primo luogo, con riferimento al procedimento amministrativo per le modalità di gestione del servizio mensa "(ai fini dell'individuazione dell'impresa che lo gestisce e dei cibi offerti). Da qui vedasi la formazione della "commissione genitori per il servizio mensa";

b) in secondo luogo, con riferimento al procedimento amministrativo per le modalità di gestione del servizio mensa, "rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche", dal momento che, nel caso di specie non di libertà personale si tratta ma di un diritto sociale (all'istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell'ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Il detto procedimento è la sede nella quale effettuare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, "tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione". La prima accezione riguarda l'individuazione dell'impresa che gestisce il servizio mensa. Tale individuazione compete all'ente locale secondo le procedure fissate dal codice dei contratti pubblici e, pertanto, i diritti procedurali dei genitori si incanalano nelle commissioni mensa che, tradizionalmente, collaborano con lo stesso ente al controllo di qualità dei cibi offerti e formulano proposte in vista della stesura dei relativi bandi di gara. La seconda accezione riguarda invece il procedimento - avviato su istanza di parte delle famiglie e non già d'ufficio - finalizzato a individuare le modalità di gestione del servizio ed è senz'altro di **competenza della singola istituzione scolastica**. (vedasi locali idonei certificati dall'Ente, risorse impiegate per la vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto domestico). Va evidenziato inoltre che pur se la Cassazione, da un lato, riconosce ai genitori la possibilità di richiedere la fruizione del pasto domestico, dall'altro **riconosce alle istituzioni scolastiche la piena potestà di decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste**. L'insussistenza del diritto soggettivo perfetto, per le famiglie, di scelta del pasto domestico non esclude, quindi, che le scuole possano accogliere eventuali richieste in tal senso, stabilendone autonomamente le modalità di organizzazione e

gestione. Occorre tuttavia sottolineare che la Cassazione, nell'affermare l'inesistenza del diritto soggettivo perfetto di scegliere l'autorefezione, indica come interessi pubblici – di cui dare (e tenere) conto nel procedimento – **la socializzazione e l'educazione alla sana alimentazione** assicurate dal pasto comune (se fornito nel rispetto di precise prescrizioni nutrizionali), così come richiede di tenere conto delle effettive risorse (umane, logistiche, economiche ecc.) a disposizione dell'amministrazione. Ciò significa che una eventuale istanza diretta ad ottenere la fruizione del pasto domestico a scuola può essere accolta solo ove si ritengano recessivi, o comunque ugualmente garantiti, tutti gli interessi pubblici sopracitati.

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93